

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
E INTELLETTUALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in conformità ai propri fini istituzionali, promuove la valorizzazione efficace dei risultati della ricerca, il trasferimento della conoscenza e la protezione della proprietà intellettuale come una missione strategica, allo scopo di generare positive ricadute in termini di benefici socio-economici.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'INGV recepisce nei propri Regolamenti la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) assicurando, tra l'altro, sia la diffusione e la valorizzazione delle ricerche sia la tutela della proprietà intellettuale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in conformità al Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della proprietà industriale - CPI) e successive modifiche e integrazioni, disciplina tutte le azioni dell'INGV in materia di tutela della proprietà delle invenzioni industriali e delle opere d'ingegno, dei modelli di utilità e ogni altra soluzione inventiva di problemi tecnici, che possono formare oggetto di un brevetto industriale o altre forme di tutela analoghe conseguite da uno o più soggetti, tra quelli individuati nei successivi commi 2 e 3, nel corso delle attività istituzionali svolte all'interno dell'INGV.

2. Il presente Regolamento si applica al personale che presta la propria attività lavorativa presso l'INGV:


- con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale;
- con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno o a tempo parziale;
- a seguito di procedure di comando disposto nell'interesse dell'INGV.

3. Il presente Regolamento si applica altresì al personale associato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Personale dell'INGV, e ai soggetti titolari di assegni di ricerca, di borse di studio e di contratti di collaborazione.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

- per "diritti di proprietà sui beni immateriali" s'intendono brevetti e altri diritti di proprietà industriale, know-how, diritti d'autore e altri diritti derivanti da attività di ricerca, così come disciplinati dalla legislazione comunitaria e nazionale;



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- per "attività di ricerca" si intende l'insieme di operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo riconducibile a un programma di ricerca e attuate dal personale nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'INGV e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
- per "altre attività" si intendono tutte le operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo realizzate al di fuori dell'attività di ricerca e attuate dal personale nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'INGV e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
- si considerano conseguite "durante l'esecuzione del rapporto di lavoro" le invenzioni e gli altri trovati, per i quali sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'INGV.

TITOLO II - BREVETTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI RICERCA


CAPO I - DIRITTI E OBBLIGHI DELL'INVENTORE

ARTICOLO 4 - TITOLARITA' DELL'INVENZIONE

1. Ai sensi dell'art. 65 del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il diritto esclusivo al brevetto o a altro titolo di protezione relativo all'invenzione ottenuta appartiene all'inventore stesso, se rientrante nella nozione di cui al precedente art. 2, comma 2.
2. Nel caso in cui il brevetto o altro diritto di proprietà industriale siano conseguiti con il contributo di più inventori i diritti da essi derivanti sono attribuiti a tutti i co-inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi.
3. Nel caso in cui l'invenzione sia conseguita dai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 3, è riconosciuta a quest'ultimi, oltre al diritto morale di inventore, un corrispettivo commisurato a una percentuale dei diritti di proprietà industriale conseguiti.

ARTICOLO 5 - FACOLTA' DELL'INVENTORE

1. L'INGV offre al personale dipendente un servizio per la tutela e valorizzazione della proprietà su beni immateriali attraverso le azioni dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, Spin Off e Brevetti (UTTSOB) dell'Amministrazione centrale (AC). L'UTTSOB fornisce, altresì, consulenza sulla brevettabilità e/o sui modi più consoni di protezione dell'invenzione.
2. Il personale di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento che ha conseguito l'invenzione può cedere i diritti esclusivi di sfruttamento dell'invenzione all'INGV sottoscrivendo l'apposito Atto di Cessione (ALLEGATO A). Per contro, l'INGV riconosce all'inventore il 60% dei proventi o dei canoni derivanti da ogni operazione di sfruttamento del brevetto.
3. Nel caso di un soggetto che abbia stipulato per iscritto una pattuizione con il personale di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento che ha conseguito l'invenzione, è riconosciuta a quest'ultimo, oltre al diritto morale di inventore, un corrispettivo commisurato alla percentuale dei diritti di proprietà industriale



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

conseguiti. Tale soggetto può cedere i diritti esclusivi di sfruttamento dell'invenzione all'INGV sottoscrivendo l'apposito Atto di Cessione (ALLEGATO A).

4. L'inventore ha, altresì, facoltà di cedere in proprietà all'INGV i diritti di proprietà su beni immateriali contro pagamento di un dato corrispettivo che sarà versato solo se l'INGV beneficerà del relativo sfruttamento economico.

5. E' altresì facoltà dell'inventore non sottoscrivere l'Atto di Cessione e depositare a proprio nome e a proprie spese, o a valere su fondi di progetto, domanda di brevetto. In tal caso l'inventore è tenuto a fornire all'Istituto piena informazione in ordine alla registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, alle eventuali estensioni, nonché a tutti i contratti da lui stipulati che abbiano a oggetto l'invenzione o altro trovato brevettato, nonché di eventuali attività di sfruttamento economico diretto dell'invenzione.

6. Ai fini della protezione e sfruttamento dell'invenzione da parte dell'INGV si applicano le disposizioni previste nella Procedura Brevetti (ALLEGATO B) e nel successivo art. 7.

7. Qualora l'inventore decida di vendere a terzi i diritti brevettuali, l'INGV può esercitare su questi un diritto di prelazione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'inventore.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI COMUNICAZIONE

1. E' fatto obbligo all'inventore (o agli inventori se più di uno) di agire con la massima trasparenza nell'esercizio della sua attività di ricerca e di osservare, nell'interesse proprio e di quello dell'INGV, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti. Tale obbligo è esteso a ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse.

2. L'inventore deve, in particolare, comunicare senza ritardo all'INGV ogni invenzione a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto e darne contestuale avviso al Direttore della Sezione di appartenenza che, nell'osservare la massima riservatezza, potrà decidere di procedere con la brevettazione nel caso ritenga che la proprietà intellettuale porti benefici all'Ente.


CAPO II - DIRITTI E OBBLIGHI DELL'INGV

ARTICOLO 7 - DIRITTI DELL'INGV SUI PROVENTI

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 5, comma 4, l'INGV ha diritto a percepire il 33% dei ricavi netti derivanti dalle azioni di sfruttamento del brevetto che l'inventore potrà intraprendere.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DI SFRUTTAMENTO E DI RISERVATEZZA

Nelle ipotesi di cui al precedente art. 5, commi 2 e 3, l'INGV è tenuto a sfruttare il brevetto attraverso gli strumenti contrattuali che riterrà più opportuni, fatto salvo l'obbligo di riservatezza.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

ARTICOLO 9 - MANCATA ATTUAZIONE DELL'INVENZIONE

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 5, comma 4, qualora l'inventore o i suoi aventi causa, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'INGV acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali a essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

ARTICOLO 10 - BREVETTAZIONE E MANTENIMENTO DEL BREVETTO

1. Nelle ipotesi di cui al precedente art. 5, commi 2 e 3, incombono sull'INGV ogni genere di oneri e spese inerenti l'inoltro della domanda di brevetto, l'ottenimento del brevetto, il suo mantenimento in vigore, nonché le sue eventuali estensioni.

2. L'INGV può conferire a studi di consulenza sulla proprietà industriale, nazionali o esteri, individuati per competenza e affidabilità, l'incarico di deposito del brevetto in Italia e all'estero, con conferimento di rappresentanza.

La richiesta di deposito della domanda di brevetto e di eventuali estensioni territoriali dello stesso, dovranno essere sottoposte a un'apposita Commissione che rilascerà un parere in base alla valutazione delle opportunità e della convenienza economica.

La predetta Commissione, nominata dal Direttore Generale, sarà composta dal Direttore della Struttura maggiormente coinvolta, con funzioni di Presidente, dal Direttore della Sezione maggiormente coinvolta e dal Responsabile dell'UTT SOB, anche con funzioni di segretario.

3. Gli introiti generati dai diritti di proprietà sui beni immateriali secondo il presente Regolamento, saranno a disposizione dell'UTT SOB su specifico Capitolo di Spesa per il sostegno di attività di ricerca correlate al miglioramento dei brevetti, per ottenere nuove Invenzioni e per la attività di protezione e valorizzazione della proprietà industriale.

TITOLO III - BREVETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DIVERSA DA QUELLA DI RICERCA


ARTICOLO 11 - NORMATIVA APPLICABILE

I diritti di proprietà sui beni immateriali dei soggetti indicati nell'art. 2, commi 2 e 3, ottenuti al di fuori dell'attività di ricerca, così come definita nell'art. 3 comma 1, restano sottoposte, ove ne sussistano le condizioni, alla disciplina prevista dagli artt. 2584 e seguenti del codice civile e dall'articolo 64 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

TITOLO IV - DIRITTI DERIVANTI DALLE OPERE D'INGEGNO

ARTICOLO 12 - PATERNITA' DELL'OPERA

1. I soggetti indicati nell'art. 2, commi 2 e 3, hanno diritto a essere riconosciuti autori o coautori delle opere dell'ingegno derivanti dall'attività svolta presso



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

l'INGV, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'Ente e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate.

2. Qualora l'INGV sostenga, in tutto o in parte, le spese di pubblicazione ha diritto esclusivo di sfruttamento economico, salvo quanto diversamente stabilito con l'autore e con terzi finanziatori.


3. In ogni caso l'INGV è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno creata dai soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 13 - DISCIPLINA CONTRATTUALE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Sono fatte salve, per il personale contrattualizzato, le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero del Sito WEB istituzionale.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

ALLEGATO A

CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI AL BREVETTO

TRA


l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede in _____, via _____
codice fiscale e partita IVA _____ (di seguito, per brevità, INGV) in persona del
suo rappresentante legale, Prof. _____

E

Il _____ nato a _____ il _____ e residente a
_____ Via _____ codice fiscale _____ (di
seguito, per brevità, "Titolare")

Premesso:

- che l'INGV è ente nazionale di ricerca non strumentale con il compito di promuovere, programmare, coordinare ed effettuare ricerche sia di base che tecnologiche nel campo della Sismologia, della Vulcanologia, della Fisica dell'Ambiente e nei campi affini, con riferimento anche alla tecnologia avanzata;
- che il Titolare nell'ambito della seguente attività _____ ha raggiunto e realizzato un " _____ " (qui di seguito "invenzione"), suscettibile di domanda di brevetto;
- che il Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 all'art. 65, comma 1, dispone che *"quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione"* e al comma 3 dispone che *"In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione*";
- che l'INGV è istituzionalmente impegnato nello sforzo di trasferire i risultati della ricerca nel mondo produttivo delle piccole e medie imprese e della grande azienda;
- che l'INGV ha approvato il Regolamento sui diritti di proprietà industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere di ingegno;
- che è intenzione delle parti disciplinare la concessione da parte del Titolare all'INGV, secondo le modalità nel seguito specificate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento suddetto, dei diritti allo stesso derivanti per effetto del summenzionato Decreto legislativo n. 30/2005,



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

tutto ciò premesso e considerato, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il Titolare cede all'INGV, che accetta, ogni diritto di sfruttamento economico relativo all'invenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1472 del Codice Civile e della disciplina prevista dal Decreto legislativo n. 30/2005 alle condizioni nel seguito specificate.

Art. 3 - Obblighi delle parti

1. L'INGV si impegna:


- a) a esaminare i requisiti di brevettabilità dell'invenzione verificando lo stato dell'arte con l'aiuto delle banche dati (in particolare Delphion, Espacenet, US Patent Office), redigendo una scheda di valutazione discussa con gli inventori secondo una procedura che assicuri il massimo impegno di riservatezza;
- b) a proteggere, anche avvalendosi della collaborazione di studi professionali, le invenzioni brevettabili, elaborando la corretta strategia di protezione, scrivendo e depositando domande di brevetto nazionali e estere;
- c) a sostenere tutte le spese e le tasse, in ogni tempo in Italia o all'estero, in relazione alle domande di brevetto e/o brevetti (di seguito definite "brevetto") rivendicanti l'invenzione;
- d) a intraprendere azioni volte allo sfruttamento commerciale del brevetto, ricercando partner industriali, conducendo le negoziazioni per la concessione di licenze o la cessione del brevetto, avviando progetti congiunti con le imprese.

2. Il Titolare si impegna e obbliga:

- a) a riconoscere che l'INGV ha il pieno e incondizionato diritto, irrevocabile e esclusivo, a agire in proprio nome e conto per depositare domande di brevetto in Italia e all'estero relative all'invenzione attraverso le modalità che l'INGV riterrà più opportune a suo insindacabile giudizio;
- b) a riconoscere che l'INGV ha il diritto pieno, irrevocabile ed esclusivo ad agire in proprio nome e conto per il migliore sfruttamento industriale e commerciale e attuazione del brevetto, e in particolare di stipulare ogni accordo, ivi compresi accordi costitutivi di diritti anche reali di godimento e/o di garanzia, contratti di licenza con o senza esclusiva anche ultranovennali, per attribuire a terzi diritti anche esclusivi di sfruttamento del brevetto;
- c) a collaborare con l'INGV fornendo tutte le informazioni anche documentali necessarie al fine del deposito di valide domande di brevetto in Italia e all'estero relative all'invenzione.

Art. 4 - Violazione

Tutti gli atti e/o contratti posti in essere dal titolare, in violazione degli obblighi stabiliti a suo carico, si riterranno non efficaci e inopponibili all'INGV perché stipulati in violazione agli obblighi assunti dal titolare nei confronti dell'Istituto,



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

quindi in carenza del potere di disporre del diritto di brevetto ormai ceduto all'INGV, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 9.

Art. 5 - Compensi

1. L'INGV riconoscerà al Titolare il 60% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione che potrà conseguire direttamente o indirettamente dall'attuazione e/o dallo sfruttamento industriale del brevetto, al netto delle spese di deposito e mantenimento dello stesso. Detta percentuale del 60% sarà commisurata alla quota di proprietà dei diritti sull'invenzione che il Titolare stesso possiede.
2. A tal fine l'INGV darà notizia al Titolare delle condizioni economiche contenute negli accordi o contratti che avrà stipulato con altri soggetti fornendogli su richiesta copia della relativa documentazione.

Art. 6 - Modalità dei pagamenti

Il pagamento delle somme previste dall'art. 5 avverrà immediatamente dopo la riscossione da parte dell'INGV del corrispettivo derivante dallo sfruttamento dell'invenzione e comunque non oltre 60 giorni da tale pagamento.

Art. 7 - Penali

In ogni caso di inadempimento del Titolare agli obblighi previsti a suo carico rispettivamente dai precedenti articoli 3, comma 2, e 4 sarà dovuta dal Titolare medesimo a titolo di penale una somma di Euro 2.500,00 nei casi di cui sopra, fatto salvo ogni altro diritto spettante all'INGV ai sensi di legge e di contratto, nonché il diritto al risarcimento del danno ulteriore e il diritto di richiedere l'esecuzione della prestazione dovuta dal Titolare in deroga all'articolo 1383 c.c..


Art. 8 - Disposizioni varie

1. L'inerzia di una parte nell'esercizio dei diritti riconosciuti dal presente contratto non comporta rinuncia all'esercizio né disposizione dei medesimi diritti né rinuncia alla facoltà di avvalersene in casi futuri.
2. Il presente contratto non potrà in alcun modo essere modificato se non per atto scritto con il consenso di entrambe le parti.
3. Nel caso decada l'interesse da parte dell'INGV, l'inventore può rinnovare autonomamente il brevetto, rinegoziando l'atto di cessione.

Art. 9 - Notifiche e comunicazioni

1. Tutte le notifiche e comunicazioni previste dal presente contratto, salvo quanto specificamente previsto nello stesso, saranno effettuate per iscritto e saranno spedite, per PEC, corriere internazionale, posta raccomandata o altro mezzo che possa dimostrarne l'avvenuta ricezione, alle parti ai loro rispettivi indirizzi come di seguito riportati:

- per l'INGV: al Responsabile UTTSOB, Sig. _____ - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 ROMA;
- per il Titolare: al Sig. _____ - Via _____
ovvero a quel diverso indirizzo che sia stato previamente comunicato nelle forme di cui sopra all'altra parte.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

2. Tutte le notifiche e comunicazioni conformi alla presente disposizione si intenderanno effettuate alla data di ricezione.

Art. 10 - Norme applicabili

Il presente accordo è retto, regolato e deve essere interpretato secondo le leggi e i regolamenti dell'INGV per tutto quanto non previsto dal presente contratto e ove compatibili con esso.

Art. 11 - Controversie

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente contratto saranno risolte ricorrendo a un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Luogo, data

INGV


II TITOLARE

A mente dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Oggetto del contratto), 3 (Obblighi delle parti), 4 (Violazione), 5 (Compensi), 6 (Modalità dei pagamenti), 7 (Penali), 11 (Controversie) del presente contratto.

Luogo, data

INGV

II TITOLARE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

ALLEGATO B

PROCEDURA ESAME BREVETTI INGV

Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del Regolamento, le proposte di brevetto sono trasmesse all'Ufficio Trasferimento Tecnologico, Spin Off e Brevetti (UTTSOB) dell'Amministrazione centrale (AC).

Primo deposito:

Le richieste di brevetto devono essere preparate compilando e seguendo attentamente le indicazioni contenute nell'allegato modulo RICHIESTA DI ESAME. E' importante che tale documento sia redatto con estrema cura poiché su questo è impostato l'esame di brevettabilità dell'invenzione.

L'inventore o il coordinatore del gruppo degli inventori deve inviare la documentazione in formato elettronico all'indirizzo: UTTSOB@ingv.it

L'UTTSOB valuta se brevettare (o proteggere in altro modo) l'invenzione.

Nel caso di valutazione positiva il Presidente sottoscrive la domanda di deposito brevetto.

Rinnovo di brevetto esistente:

Le domande di brevetto/i brevetti sono rinnovati automaticamente per i primi quattro anni a partire dalla data di deposito.

Per il quinto anno l'UTTSOB:

- comunica la scadenza all'inventore e richiede motivazione per rinnovo basata anche sugli sviluppi dei rapporti con le imprese e sul grado di avanzamento della tecnologia;
- raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento della tecnologia;
- valuta se il brevetto deve essere mantenuto in vita e informa il Presidente.

Dal sesto anno in poi i brevetti sono rinnovati soltanto se risultano produttivi.

Nel caso decada l'interesse da parte dell'INGV, l'inventore può rinnovare autonomamente il brevetto, rinegoziando l'atto di cessione.

Estensioni estere di domande di brevetto italiano:


L'UTTSOB:

richiede all'inventore un parere sull'estensione estera motivato da considerazioni tecniche ed economiche;

- effettua nuova ricerca in letteratura (brevettuale);
- esamina lo stato di avanzamento della tecnologia con particolare riferimento ai documenti brevettuali;
- redige un rapporto finale sull'estensione estera indicando tempi, costi, paesi d'estensione, rapporti con l'industria;
- valuta se brevettare all'estero. In tal caso il Presidente sottoscrive, sentito l'inventore, la domanda di deposito all'estero.

RICHIESTA DI ESAME

Istanza n. __ ricevuta da _____ il _____



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

1. TITOLO DELL'INVENZIONE (sufficientemente descrittivo)

Italiano _____
Inglese _____

2. INVENTORI (indicare quanto segue):

Coordinatore:

Nome

Cognome

Posizione

Recapiti

firma

Altri:

Coordinatore

Nome

Cognome

Posizione

Recapiti

firma

3. DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE (preparare allegato):

- Titolo e abstract;
- Stato dell'arte e limiti delle soluzioni già note;
- Descrizione tecnica dettagliata dell'invenzione - completa di disegni, esempi, test di laboratorio, dimostratori;
- Elenco dettagliato delle caratteristiche considerate innovative e conseguenti vantaggi;
- Possibili sviluppi futuri;
- Fornire i risultati delle eventuali prove di laboratorio effettuate sull'invenzione;
- Elenco brevetti o pubblicazioni affini (allegare copia dei più significativi);
- Parole chiave che meglio individuano l'invenzione (in inglese).

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

- Quali sono gli enti coinvolti nel deposito della domanda di brevetto (enti di ricerca, università, industrie, privati, ecc.)?
- Fornire le percentuali di partecipazione dei soggetti di cui al punto precedente.
- Quando è stata concepita l'invenzione? E' stata sviluppata all'interno di progetti di ricerca? Se sì, quali.
- Sono stati pubblicati articoli che descrivono anche parzialmente l'invenzione? Vi sono state presentazioni orali o scritte? Se sì, dove e quando.
- Quali sono le industrie potenzialmente interessate ad acquisire i diritti di sfruttamento dell'invenzione?